

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 23 DEL 09.03.1994

MODIFICATO CON:

- **DELIBERA DEL C.C. N. 83 DEL 30.06.1994**
- **DELIBERA DEL C.C. N. 100 DEL 14.07.1994**
- **DELIBERA DEL C.C. N. 115 DEL 17.07.1995**
- **DELIBERA DEL C.C. N. 116 DEL 18.11.1998**
- **DELIBERA DEL C.C. N. 59 DEL 17.04.2002**

CAPITOLO I°

DENUNCIA DI MORTE

RITI FUNEBRI

- ART. 1 -

Oltre che all'osservanza dei dispositivi di cui:

1. all'art. 103 sub. A) ed al titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;
 2. al titolo VII del R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile);
 3. al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria);
 4. alla circolare del Ministero della Sanit 24.06.1993 n. 24 (Regolamento di Polizia Mortuaria), Circolare esplicativa del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- nell'ambito del territorio comunale, la Polizia Mortuaria è disciplinata dalle norme seguenti.

- ART. 2 -

La denuncia di morte, la richiesta del permesso di seppellimento, la richiesta di autorizzazione al trasporto di cadaveri in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune e la richiesta di autorizzazione alla cremazione, devono essere fatte all'Ufficio di Stato Civile nelle ore d'ufficio.

- ART. 3 -

Nei giorni festivi non vengono effettuati i servizi funebri ed il seppellimento di cadaveri.

Solo nel caso di doppie o triple festività consecutive, è istituito un adeguato servizio di Stato Civile e Cimiteriale per il disbrigo dell'iter burocratico previsto da norme vigenti.

Il servizio viene assicurato mediante la reperibilità dalle ore 09,00 alle ore 11,00 del secondo giorno festivo.

- ART. 4 -

L'iter burocratico relativo al rilascio delle autorizzazioni alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie viene svolto dall'Ufficio che cura i servizi cimiteriali in collaborazione con l'Ufficio di Stato Civile e l'Economato.

Le procedure per il rilascio sono specificatamente indicate nel prospetto allegato al presente regolamento.

L'Ufficio che cura i servizi cimiteriali sarà a disposizione del pubblico in caso di lamentele sul funzionamento dei servizi in concessione.

- ART. 5 -

Il trasporto delle salme al Cimitero deve essere effettuato entro le 48 ore dal momento del decesso.

Solo nel caso di decessi avvenuti il venerdì nel tardo pomeriggio tale termine viene prorogato di ulteriori 24 ore.

Eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco previo parere favorevole dell'U.S.S.L. e con le cautele da questi indicate.

L'orario del trasporto è fissato dall'Ufficio competente del Comune secondo l'ordine di presentazione delle denunce di morte, ed in base alle esigenze del servizio.

La salma dovrà giungere al Cimitero entro un'ora e trenta minuti prima della chiusura serale del Cimitero stesso nel caso di seppellimento in terra, ed entro un'ora negli altri casi.

- ART. 6 -

Il corteo funebre a piedi potrà essere normalmente effettuato dall'abitazione alla Chiesa della Parrocchia di appartenenza ove verrà sciolto dopo la celebrazione del rito funebre ad esclusione dei riti celebrati in S.Pietro dove il corteo potrà essere svolto a piedi anche dalla Chiesa al vicino Cimitero.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

A richiesta dei famigliari il Sindaco, in deroga a quanto previsto al 1° Comma, può autorizzare il corteo dalla Chiesa al Cimitero con informazione al pubblico inserito nell'avviso funebre.

- ART. 7 -

Salvo casi di impedimento per lavori od ingombri stradali in genere, il corteo funebre a piedi dovrà seguire il percorso più breve. Tale percorso, indicato dal Comando di Polizia Municipale, dovrà essere inserito od allegato all'ordine di seppellimento.

- ART. 8 -

E' vietato percorrere ed attraversare con cortei a piedi, le Strade Statali e Provinciali comprese nel territorio del Comune di Viadana, salvo quanto previsto dagli articoli compresi dal n. 15 al n. 24 del presente Regolamento.

- ART. 9 -

I cortei funebri che partono dalle abitazioni poste all'esterno del seguente perimetro: Via Emilia, Via Convento, Viale Europa, Viale Lombardia, Via Villa S.Maria, limitatamente al tratto che congiunge Viale Lombardia a Viale Kennedy, Via C.Battisti, e Via Di Vittorio, per raggiungere la Chiesa, debbono essere effettuati in automobile.

E' inoltre vietato percorrere le vie sopra indicate, con cortei a piedi.

- ART. 10 -

Per i funerali da celebrarsi con rito religioso nella Chiesa di S.Martino, i cortei a

piedi per raggiungere la Chiesa saranno consentiti esclusivamente partendo dalle abitazioni poste tra la Statale (Via Convento e Viale Europa) e Via Argine Po.

Per le altre zone che fanno capo alla Parrocchia di S.Martino, i cortei a piedi dall'abitazione alla Chiesa, possono essere effettuati solo attraversando Via Convento nell'incrocio semaforizzato.

- ART. 11 -

I defunti provenienti da altri comuni (Ospedale Oglio-Po compreso), possono essere trasportati, previo accordo con i responsabili religiosi, direttamente al luogo di Culto per la celebrazione del rito funebre: qui vi possono sostare per non più di due ore.

In alternativa il Sindaco può autorizzare la sosta della salma per non più di due ore presso l'abitazione del defunto anziché presso il luogo di Culto.

Al termine della cerimonia la salma dovrà essere trasportata al Cimitero per la sepoltura od al deposito in attesa della cremazione.

Nel caso di cerimonia solo civile il Sindaco può autorizzare la sosta della salma presso l'abitazione del defunto per non più di due ore.

Su richiesta motivata dei congiunti del defunto, il Sindaco, valutate le motivazioni dell'istanza e le ragioni addotte, può consentire la sosta della salma presso l'abitazione del defunto o dei parenti oltre il limite di due ore di cui ai commi precedenti, ma comunque entro i limiti temporali previsti dalle vigenti norme igienico-sanitarie.

- ART. 12 -

Il Sindaco potrà autorizzare, in via eccezionale, percorsi alternativi in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 7.

- ART. 13 -

Per i defunti per i quali i famigliari chiedano il transito dall'abitazione direttamente al Cimitero, potrà essere effettuato corteo a piedi dalle abitazioni poste entro il perimetro indicato all'art. 9 e con le modalità previste agli art. 9 e 10.

- ART. 14 -

Per tutte le Frazioni, è consentito normalmente lo svolgimento a piedi dei cortei funebri anche per raggiungere il Cimitero del luogo, purchè non percorrano od attraversino tratti di Strade Provinciali o Statali, salvo quanto previsto dagli articoli compresi dal n. 15 al n. 24.

- ART. 15 -

Per la Frazione di San Matteo, è consentita la percorrenza a piedi dalla Strada Provinciale - Via Trieste, Via Cadorna - entro i limiti del centro abitato e comunque fino al Cimitero locale.

- ART. 16 -

Per la Frazione di Casaletto, è consentita la percorrenza con corteo a piedi della Strada Provinciale e l'attraversamento entro i limiti del Centro abitato.

- ART. 17 -

Per la Frazione di Bellaguarda, sono consentiti i cortei a piedi che partono dalle abitazioni poste in Via S.Pellico e Via Viazza con esclusione del corteo a piedi dalla Chiesa al Cimitero.

- ART. 18 -

Per la Frazione di Cicognara, sono consentiti i cortei a piedi che partono dalle abitazioni poste tra Viale Risorgimento e Via Argine Po.

- ART. 19 -

Per la Frazione di Cogozzo, non è permesso l'attraversamento ed il percorrimto della Strada Statale n. 358 con cortei a piedi.

- ART. 20 -

Per la Frazione di Cavallara, è vietato il percorrimto e l'attraversamento della Strada Provinciale Via Viazzone con cortei a piedi.

- ART. 21 -

Per la Frazione di Buzzoletto è vietato il percorrimto e l'attraversamento della Strada Provinciale Via Turati con cortei a piedi.

- ART. 22 -

Per la Frazione di Squarzanella è vietato l'attraversamento ed il percorrimto delle Strade Provinciali ai cortei a piedi, ad eccezione del percorso dalla Chiesa di San Matteo al Cimitero locale che segue quanto previsto all'art. 15.

- ART. 23 -

Per le Frazioni di Sabbioni e Bocca Bassa, è vietato il percorrimto e l'attraversamento della Via Argine Oglio ai cortei a piedi.

- ART. 24 -

Per la Frazione di Banzuolo è vietato il percorrimto e l'attraversamento della Strada Provinciale ai cortei a piedi.

- ART. 25 -

Il Sindaco può autorizzare la partecipazione di corpi musicali al corteo funebre.

Di norma non è però concesso, a detti corpi, l'ingresso al Cimitero, ma è consentita solo una breve sosta davanti all'ingresso.

- ART. 26 -

Il trasporto delle salme al Cimitero è a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e di quelle previste nel presente Regolamento Comunale disciplinante il servizio.

Il Sindaco può autorizzare il trasporto gratuito nei casi di indigenza.

Il trasporto come sopra, può essere fatto a cura della famiglia con servizi diversi e comunque in conformità alle norme e modalità di cui all'apposito Regolamento Comunale.

L'incaricato del trasporto deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

- ART. 27 -

Appena arrivate ai cimiteri, le salme devono essere inumate o tumulate nelle tombe private o nelle nicchie municipali, o cremate, salvo i casi nei quali si debba completare il periodo di osservazione, od a richiesta dell'Autorità Giudiziaria, o dietro speciale permesso dell'U.S.S.L.

CAPITOLO II°

REGOLAMENTI E CONCESSIONI CIMITERIALI

- ART. 28 -

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia anche seminterrate;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di cellette ossario individuali per resti mortali;
- f) di colombari o cellette per accogliere le urne con le ceneri dei cremati.

- ART. 29 -

E' data facoltà ai congiunti od agli estimatori del defunto, sepolto nello spazio comune, di innalzare, dopo avvenuto consolidamento del terreno, croci o ricordi di marmo, cemento o ferro a base pesante, non oltrepassante la larghezza della fossa, le altezze indicate nella tabella A) di cui al vecchio Regolamento di Polizia Mortuaria che qui si intende richiamata, previo pagamento del relativo diritto.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

- ART. 30 -

Sulle fosse è consentito tenere fiori o piante ornamentali, sempre però in modo tale che non siano oltrepassati i limiti del tumulo stesso, e da non essere causa di molestia o impedimenti per il servizio e per i visitatori.

- ART. 31 -

Sulle tombe private si possono collocare lapidi, cippi, croci metalliche, monumenti, in seguito ad autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, che la rilascerà previo esame dei disegni delle piante ed eventualmente dei bozzetti. Quanto ai loculi individuali, sarà soltanto autorizzato il collocamento di fregi, di porta fiori, di porta ritratti e di iscrizioni, con sporgenza massima non superiore a cm. 15.

Gli oggetti mobili, corone, vasi, ecc., quando siano deteriorati, saranno tolti e distrutti. Sono consentiti i porta ceri purchè strutturati in modo da evitare ogni gocciolamento.

Non è consentito l'uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore

dei due terzi della fossa comune di inumazione.

- ART. 32 -

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, tombe monumentali, tombe o loculi individuali, cellette, sono, in solido, a carico dei privati concessionari. In caso di mancata attuazione, constatata a mezzo dell'Ufficio Tecnico, il Comune, scaduto l'atto di diffida notificato all'interessato od interessati, procederà alla esecuzione diretta dei lavori necessari con recupero della spesa. Qualora si dovesse ricorrere alla procedura coattiva, si applicheranno le norme previste dal R.D. 14.04.1910 n. 639.

- ART. 33 -

Le aree cimiteriali e le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia o con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso (lett. a) la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso (lett. b) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. La trasmissione del possesso d'uso della tomba deve essere notificato al Comune, il quale, entro il termine di un mese, dovrà prenderne atto con deliberazione della Giunta Comunale. All'atto della domanda di concessione, nel caso di più famiglie, si dovrà indicare la ripartizione dei loculi per singola famiglia.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lett. b) del presente articolo, sono compresi:

- 1) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e più precisamente:

- 1) ASCENDENTI DIRETTI

- a) genitori del concessionario;
- b) nonni del concessionario;
- c) bisnonni del concessionario;

- 2) DISCENDENTI DIRETTI

- a) figli del concessionario;
- b) nipoti del concessionario (figli dei figli);
- c) pronipoti del concessionario (figli dei nipoti);

- 2) i fratelli e le sorelle consanguinei;

- 3) il coniuge, le nuore ed i generi.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale ed a titolo provvisorio e come durata massima anni 5 (cinque), essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro cauzione di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di ultimo ordine.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del primo comma, è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

- ART. 34 -

I loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è riconosciuto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Tale diritto non può essere ceduto in alcun modo, ad eccezione che la cessione sia in favore del coniuge del concessionario, quando la concessione, disposta in vita, non venga usufruita dall'interessato all'atto della morte. Il coniuge richiedente ha diritto di ottenere la concessione del loculo a proprio favore senza spese eccettuate quelle relative al nuovo atto. La determinazione della somma proporzionale da corrispondere al Comune, come previsto dal presente articolo, sarà calcolata a decorrere dalla data della prima concessione. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 (cinquanta) dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Nel Cimitero del Capoluogo del Comune di Viadana gli 84 loculi realizzati nell'ampliamento est ed ultimati nell'anno 2001 non potranno essere concessi in vita (prenotazione); tale facoltà è riservata al solo coniuge del defunto, qualora uno dei due abbia compiuto il 65 anno di età.

I loculi dell'ampliamento est ultimati nell'anno 2001 potranno essere concessionari ai soli defunti ed ai defunti tumulati in via provvisoria ai sensi dell'art. 33 penultimo capoverso, entro la scadenza naturale del termine dei cinque anni;

L'ordine di assegnazione dei posti verrà effettuato secondo il seguente criterio:

1 ↓	8 ↑ →	9 → ↓	16	17	24	25
2 ↓	7 ↑	10 ↓	15	18	23	26
3 ↓	6 ↑	11 ↓	14	19	22	27
4 ↓ →	5 ↑ →	12 ↓ →	13	20	21	28

Nel caso di concessione in vita (prenotazione) al momento della tumulazione, dovrà essere corrisposta al Comune una somma proporzionale (cinquantesimi) per gli anni intercorsi fra l'atto di concessione (prenotazione) e la tumulazione ed in base alle tariffe in vigore al momento del decesso.

E' data facoltà ai familiari del concessionario di corrispondere, al momento dell'utilizzo del secondo loculo, una somma integrativa, in base alle tariffe vigenti e rapportata al periodo d'uso del primo loculo nel quale è tumulata la salma del coniuge, al fine di unificare la data di scadenza di entrambe le concessioni.

E' data inoltre facoltà all'intestatario di una concessione relativa ad un loculo comunale, di versare una somma integrativa, sempre in base alle tariffe vigenti e rapportata al periodo trascorso, al fine di protrarre la scadenza della concessione.

Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. Viene riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per un altro periodo di tempo dietro pagamento del corrispettivo previsto dalla tariffa in vigore all'epoca della scadenza e rapportato al periodo di rinnovo.

I resti mortali potranno essere collocati anche in cellette ossario, la cui concessione ha la durata di anni cinquanta dalla data di stipula del contratto, ferme restando le norme del 6° comma del presente articolo.

Nel caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario od eredi nel periodo concessivo, il Comune rientrerà in possesso del loculo, previa corresponsione al rinunciante di una somma proporzionale al numero degli anni mancanti al termine della concessione in base alla tariffa in vigore.

Nel caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario od eredi nel periodo

concessivo, relativo a cellette ossario, il Comune rientrerà in possesso dell'ossario senza alcuna corresponsione di somme al rinunciante.

CAPITOLO III°

TOMBE DI FAMIGLIA

- ART. 35 -

La Giunta Comunale può deliberare la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumenti.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

L'inizio dei lavori della costruzione autorizzata deve avvenire entro un anno dalla data del rilascio della concessione edilizia e della concessione dell'area.

L'ultimazione dei suddetti lavori deve avvenire entro i tre anni successivi alla data di inizio dei lavori: in caso contrario si procederà alla revoca delle concessioni con incameramento del 50% del corrispettivo versato.

Con richiesta motivata può essere concessa proroga o rinnovo della concessione per uguale periodo.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto, sentito il parere dell'U.S.S.L. Per diritto di sepoltura si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 34.

- ART. 36 -

La struttura delle suddette costruzioni e manufatti, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati con integrazione della struttura in opera, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. La struttura verticale perimetrale, eseguita in getto di calcestruzzo opportunamente armato, deve avere lo spessore minimo di cm. 20.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi per metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticale che orizzontale, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parete esterna.

Per le nuove costruzioni di loculi è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza mt. 2,25, di larghezza mt. 0,75 e di altezza mt. 0,65.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parte di chiusura di cui all'art. 76 - Commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Per gli ossarietti le suddette misure di ingombro libero interno non potranno essere

inferiori a cm. 70 di lunghezza, cm. 30 di larghezza e cm. 30 di altezza.

Per le nicchie cinerarie le suddette misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori rispettivamente a cm. 30 di lunghezza, cm. 30 di larghezza e cm. 50 di altezza.

Nel caso della tumulazione di resti e/o ceneri non è necessaria la chiusura con muratura in mattoni pieni, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo od altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

- ART. 37 -

I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionale alle loro dimensioni.

Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a cm. 10.

Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale ed inclinate non deve essere inferiore a cm. 10. Tuttavia, per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene (ad esempio il granito), è consentito l'uso di lapidi orizzontali od inclinate di spessore non inferiore a cm. 4.

E' prescritto l'impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre.

Quando il monumento non occupi per intero lo spazio a giardino, questo dovrà essere conterminato da cordonatura di sezione non inferiore a cm. 10 per cm. 15 e, nello spazio racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti.

- ART. 38 -

Tutti i lavori, sia privati che pubblici da eseguire nel Cimitero, debbono ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco mediante:

1. rilascio di concessione edilizia, come indicato al precedente art. 35, quando trattasi di demolizioni, nuove costruzioni, ristrutturazioni o modifiche di prospetto;
2. rilascio di autorizzazione ad eseguire i lavori quando invece trattasi di riparazioni e/o lavori accessori di manutenzione straordinaria riguardanti sia l'interno che l'esterno delle tombe, cripte o cappelle.

Nella esecuzione di tali lavori, non deve essere arrecato alcun danno alla proprietà comunale o privata.

- ART. 39 -

Potranno essere formati piccoli cantieri mediante l'occupazione di spazi all'uopo autorizzati dal Sindaco con la suddetta concessione od autorizzazione ad eseguire i lavori. Gli spazi saranno indicati e delimitati dall'Ufficio Tecnico Comunale in sede di sopralluogo.

Non sono ammesse occupazioni di spazi al di fuori dei suddetti limiti pena la sospensione della autorizzazione alla formazione del cantiere: le responsabilità da ciò derivanti e conseguenti sono a totale carico della Ditta esecutrice dei lavori.

I cantieri e le aree concesse per la costruzione di tombe, cripte e cappelle, devono essere opportunamente recintati in osservanza alle vigenti normative di sicurezza e prevenzione infortuni a cura, spese e sotto la responsabilità della Ditta costruttrice.

- ART. 40 -

I lavori iniziati devono essere condotti a termine nel più breve tempo possibile.

Tutti i lavori devono essere sospesi nel periodo compreso a partire dal giorno 25 Ottobre e sino al giorno 5 Novembre di ogni anno con la chiusura del cantiere edile che dovrà essere riordinato e sistemato in modo da renderlo non accessibile agli estranei.

I lavori inerenti opere di finitura dei rivestimenti e/o pulizia delle tombe, cripte e cappelle che presuppongono il solo utilizzo di piccoli attrezzi portatili che non emettano rumori molesti, sono ammessi sino al giorno 29 Ottobre e dovranno essere sospesi dal giorno 30 Ottobre al giorno 5 Novembre di ogni anno.

- ART. 41 -

Al termine dei lavori o nei casi in cui, per motivi non dipendenti dalla Ditta costruttrice, i lavori dovessero essere sospesi per un periodo eccedente i 20 (venti) giorni, sarà obbligo della Ditta stessa provvedere allo sgombero del cantiere ed al ripristino della sistemazione originaria dello spazio avuto in concessione.

E' fatto obbligo alla Ditta costruttrice di provvedere, anche in corso d'opera, al carico, trasporto e smaltimento a norma di Legge, di tutti i materiali di risulta del cantiere quali: terreno di scavo, rottami, calcinacci, legno, ferro, imballaggi, ecc.

- ART. 42 -

L'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparecchiature, macchinari ed utensili per l'esecuzione dei lavori, deve essere procurato autonomamente dalle Ditte costruttrici mediante:

1. gruppi generatori aventi caratteristiche costruttive e di funzionamento atte a contenere al massimo la emissione di rumori;
2. la formazione di utenza elettrica da realizzarsi da parte dell'Ente gestore del servizio (E.N.E.L.), previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale dei metodi e criteri per la installazione dei cavi elettrici di allacciamento alla linea principale di alimentazione.

- ART. 43 -

Il transito all'interno del Cimitero, per il trasporto di materiale ed apparecchiature da costruzione, deve avvenire con automezzi e furgoni leggeri del peso complessivo non superiore a q.li 35 che devono procedere con velocità limitata al passo d'uomo e con carico limitato al fine di non provocare dissesto al sottofondo, alla pavimentazione dei viali ed alle condutture interrato di qualsiasi specie.

La Ditta titolare del cantiere, sia privato che pubblico, sarà ritenuta unica responsabile degli eventuali danni arrecati anche dai propri terzi.

- ART. 44 -

- 1) Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
- 2) In caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario durante il periodo della concessione, il Comune rientrerà in possesso dell'area, senza nulla dovere al

rinunciante.

- 3) Per il manufatto insistente sull'area, se la rinuncia volontaria avviene entro i primi 50 (cinquanta) anni dall'inizio della concessione, al rinunciante sarà corrisposto un indennizzo pari al 50% (cinquanta per cento) del valore del manufatto medesimo stabilito insindacabilmente mediante stima dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 4) E' consentita la rinuncia volontaria da parte del concessionario a favore di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché a favore di persone che abbiano acquisito particolari e documentate benemerienze nei confronti dei concessionari stessi.
- 5) Nel caso in cui alla rinuncia volontaria da parte del concessionario non possa succedere persona da esso indicata avente i requisiti di cui al comma precedente, il Comune procederà all'assegnazione della concessione a seguito di gara ufficiosa, previa pubblicità-notizia dell'intendimento di concedere la tomba di famiglia.
- 6) Il prezzo della concessione sarà stabilito sulla base di partenza di una stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 7) La concessione sarà aggiudicata al miglior offerente con riferimento alla stima tecnica sovracitata.
- 8) In tale caso di rinuncia volontaria a favore di soggetto di cui al comma 3° al rinunciante non spetta alcun rimborso né indennizzo.
- 9) Il nuovo soggetto concessionario, avente i documentati requisiti di cui al comma 4 dovrà per l'utilizzo del manufatto dell'area di cui sopra, corrispondere al Comune l'intera somma (100%) corrispondente al valore della stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 10) Il nuovo soggetto concessionario non potrà rinunciare volontariamente all'utilizzo della tomba di famiglia se non trascorsi 50 anni dalla data della concessione.

- ART. 45 -

Le concessioni delle aree e delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

Scaduto il periodo della concessione gli interessati potranno chiederne la conferma, e l'Amministrazione Comunale potrà, a sua volta, disporla previo pagamento da parte del richiedente concessionario del corrispettivo per l'area in vigore al momento della conferma stessa.

- ART. 46 -

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 Febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

- ART. 47 -

La concessione delle aree, tombe, cellette e loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di Legge a spese del concessionario.

- ART. 48 -

Il manufatto realizzato a seguito di concessione che rimanga abbandonato, o perché si è spenta ogni discendenza familiare, o perché la conservazione non è stata affidata ad altre persone, o per altra causa da valutarsi caso per caso dall'Amministrazione Comunale, detto manufatto ritorna al Comune, dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato per provvedere mediante invito da notificarsi ai presunti interessati.

- ART. 49 -

Trascorso il termine della concessione temporanea, qualsiasi manufatto realizzato e relativo alla concessione stessa, ritorna al Comune. In questa ipotesi, a seguito di esito negativo dell'invito al rinnovo della concessione, le salme verranno rimosse e collocate nel campo comune.

CAPITOLO IV°

ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

- ART 50 -

La Giunta Comunale delibera le tariffe per tutte le varie autorizzazioni o concessioni a privati, sepolture private, cremazioni, aperture di tombe, esumazioni. La Giunta Comunale stabilisce inoltre le modalità del servizio interno del Cimitero, l'orario di apertura e chiusura, le norme per la esecuzione dei vari servizi, i criteri di assegnazione dei loculi, degli spazi per la costruzione delle tombe di famiglia e delle cappelle, delle inumazioni in terra.

- ART. 51 -

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e segnalare all'U.S.S.L. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 per mille; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con acqua di calce e soluzione di creolina, così come tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

- ART. 52 -

Nei casi di esumazione e di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale i diritti per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella B) annessa al presente Regolamento.

- ART. 53 -

Sia per le esumazioni od estumulazioni ordinarie, sia per le esumazioni od estumulazioni straordinarie non ordinate dalla Autorità Giudiziaria, si deve richiedere preventiva e speciale autorizzazione del Sindaco.

L'esumazione od estumulazione straordinaria, sarà diretta dal custode del Cimitero e dovrà farsi di buon mattino, a cancello chiuso, presenti solo le persone di servizio ed i delegati della famiglia del defunto. Tutte le norme di Igiene necessarie saranno, caso per caso, indicate dall'U.S.S.L. I resti mortali dovranno essere raccolti in cassetta metallica e subito collocati nella definitiva sede e mai asportati dal Cimitero.

Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del Cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio dello Stato Civile.

CAPITOLO V°

MANUTENZIONE CIMITERI

- ART. 54 -

E' vietata ogni asportazione di fiori, vasi ricordi, fusti, corone e simili dal Cimitero. E' consentito il solo recupero delle fotografie o medaglioni con le immagini del defunto, su richiesta dei famigliari.

Per lo smaltimento del materiale residuo delle onoranze, si rimanda alla legislazione in vigore.

- ART. 55 -

Il custode dovrà curare l'asportazione e la destinazione dei fiori appassiti e di qualsiasi oggetto deteriorato, abbandonato sulle fosse e sulle tombe.

- ART. 56 -

La sistemazione e la manutenzione del Cimitero compete all'Ufficio Tecnico che ha il compito di:

- a) studiare, a richiesta del Sindaco, in collaborazione con l'U.S.S.L., il piano distributivo delle fosse dei campi comuni e delle aree per le cappelle e per le tombe private;
- b) predisporre i progetti di costruzione dei colombari, delle celle ossarie e di altre sepolture a tumulazione che il Comune intende realizzare;
- c) eseguire la cordonatura perimetrale dei campi con la numerazione dei posti da concedersi ai privati;
- d) assicurare la manutenzione e la pulizia dei colombari e delle cappelle di proprietà comunale;
- e) provvedere alla manutenzione e pulizia dei viali e dei campi comuni e fare effettuare gli scavi per le fosse comuni ed il loro riempimento;
- f) provvedere alla manutenzione della tombinatura del Cimitero per il deflusso e lo smaltimento delle acque meteoriche;
- g) provvedere alla manutenzione della sala per autopsia, della camera mortuaria, del deposito di osservazione e dei vani di servizio per il personale addetto al Cimitero e per il pubblico;
- h) curare la periodica fornitura di cippi per l'individuazione delle fosse, di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 285. Il custode del Cimitero deve curare che i cippi siano sempre scoperti, allineati, leggibili e deve provvedere alla sostituzione di quelli rotti e/o illeggibili. L'Ufficio Tecnico, inoltre, ha il compito di sorvegliare tutte le costruzioni e la posa di lapidi e monumenti che si effettuato nel Cimitero, assicurandosi, con la collaborazione del custode, che vengano eseguite secondo il progetto approvato e nel luogo assegnato.

- ART. 57 -

Il custode del Cimitero oltre a disimpegnare le mansioni già precisate nel presente regolamento ed i compiti prescritti dall'art. 52 del D.P.R. n. 285, per quanto attiene l'obbligo di conservare tutte le autorizzazioni di seppellimento e di tenere aggiornato ed in duplice copia il registro di tutte le sepolture, deve:

- a) prendere in consegna, all'ingresso del Cimitero, le salme, nonché le membra umane, i pezzi di cadaveri, le ossa umane, i nati morti, i feti abortivi, ritirare l'autorizzazione del loro trasporto e provvedere alla loro sepoltura;
- b) prendere in consegna, all'ingresso del Cimitero, i deceduti portati per l'osservazione e per il controllo diagnostico e provvedere che l'osservazione avvenga nelle condizioni stabilite dall'art. 12 del D.P.R. 285;
- c) accertarsi che le inumazioni e le tumulazioni avvengano secondo quanto disposto dal citato regolamento di polizia mortuaria e dal presente regolamento circa le condizioni delle casse funebri, delle fosse per le inumazioni e dei loculi per le tumulazioni;
- d) accertarsi che siano state regolarmente autorizzate le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni, le estumulazioni ed i travasi di salme, operazioni tutte alle quali deve assistere e fornire, se necessario, il suo aiuto;
- e) provvedere che i resti del materiale delle casse funebri, degli omaggi floreali e di quanto nel corso delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie e straordinarie non sia destinato alla conservazione come pertinenti alle salme ed alla casse, sia distrutto con il fuoco, nell'interno del cimitero e le ceneri relative siano mescolate alla terra del cimitero stesso;
- f) ispezionare le cappelle, i colombari ed i loculi allo scopo di avvertire tempestivamente le perdite di liquido e la fuoriuscita di esalazioni gassose;
- g) vigilare sulla corretta manutenzione delle tombe private, tenere in ordine e pulizia, con l'aiuto dei necrofori, la camera mortuaria, la sala di autopsia ed il deposito di osservazione e provvedere alla loro disinfezione dopo ogni operazione a mezzo dei necrofori;
- h) vietare che nel Cimitero vengano introdotti e da esso asportati monumenti, lapidi, segni funebri e qualsiasi altro materiale e che vengano eseguiti lavori nell'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione;
- i) fare osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero stabilito dall'autorità comunale;
- j) mantenere in efficienza la cassetta per il pronto soccorso.

Il custode, inoltre, deve eseguire gli ordini ed osservare le disposizioni che, in materia di polizia mortuaria, gli vengano impartiti dall'U.S.S.L. A queste ed al Sindaco, è tenuto segnalare ogni inconveniente ed irregolarità riscontrate.

Qualora il Comune non disponga di necrofori o di affossatori, viene affidato al custode l'espletamento delle mansioni spettanti a tale personale.

- ART. 58 -

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

- ART. 59 -

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del Cimitero. Le ossa

eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

- ART. 60 -

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere, con special cura, le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le impervie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

La cura, manutenzione e pulizia delle tombe e cappelle private, potrà essere eseguita, all'occorrenza, mediante occupazione parziale di viali e spazi comuni con attrezzi, scale, ecc., per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle suddette operazioni e con l'obbligo inderogabile di lasciare libero lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale.

- ART. 61 -

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed il contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

- ART. 62 -

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero, è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

- ART. 63 -

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

- ART. 64 -

Salvo che per i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

CAPITOLO VI°

ACCESSI E DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 65 -

Nei Cimiteri e nelle vicinanze è vietato fermarsi per questua o commercio.

I minori di anni 10 non potranno entrare nel Cimitero se non accompagnati da altra persona di età superiore.

L'accesso al Cimitero è consentito ai soli pedoni ed alle carrozzelle necessarie al trasporto dei portatori di handicap purché condotte a mano o semoventi con motore elettrico.

Altresì possono avere accesso ai Cimiteri le biciclette purché condotte a mano.

È fatto divieto di introdurre nei Cimiteri qualsiasi mezzo di locomozione non previsto tra quelli sopraindicati.

All'interno dei Cimiteri, i mezzi di locomozione che possono accedervi, devono limitare velocità al passo d'uomo ed il loro percorso deve essere effettuato percorrendo i viali aventi la larghezza maggiore e che permettano di rimanere il più lontano possibile dalle tombe ed altre costruzioni, ciò al fine di evitare il rischio di causare danni alle tombe ed alle cappelle.

Per gli eventuali danni arrecati, la persona conducente il mezzo di locomozione è ritenuta unica responsabile ed ha l'obbligo di ripristinare a proprie spese lo stato originale degli elementi danneggiati e o di rifondere la spesa necessaria alla riparazione sostenuta dal danneggiato.

Qualora si verificasse che il viale da percorrere con le suddette carrozzelle o con le biciclette condotte a mano sia occupato per lavori in corso inerenti la cura, manutenzione e/o pulizia delle tombe e cappelle da parte di privati o di addetti del Comune, ciò deve essere verificato da parte degli interessati prima di imboccare il viale stesso in modo tale da poter alternativamente proseguire la marcia su altri viali.

- ART. 66 -

E' assolutamente proibita l'introduzione di cani ed altri animali.

- ART. 67 -

Il personale di servizio deve allontanare dal cimitero, salvo rapporto all'autorità comunale ed eventualmente all'Autorità Giudiziaria, tutti coloro che, con schiamazzi, col cantare e con altri atti incivili, non si contengano col rispetto dovuto al luogo e rechino sfregio e danno ai ricordi, ai monumenti ed a qualunque oggetto.

- ART. 68 -

Gli addetti ai lavori nel cimitero, saranno sottoposti a vaccinazione antibatterica (Legge 05.03.1963 e n. 292 e D.P.R. 07.09.1965 n. 1031).

- ART. 69 -

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

- ART. 70 -

Il presente regolamento costituisce obbligo per le imprese appaltatrici dei servizi in concessione, le quali dovranno attenersi scrupolosamente alle norme qui esposte e richiamate, pena l'applicazione del successivo art. 72 e nei casi più gravi la decadenza della concessione stessa.

- ART. 71 -

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con l'ammenda fino a lire 500.000 (cinquecentomila).

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.